

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 75 del 24 dicembre 1984, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 300 della medesima legge.

In precedenza la presente legge era stata modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo).

Legge Regionale 18 dicembre 1984, n. 44.

"Contributo annuale all'Ente Autonomo Teatro San Carlo"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La Regione Campania al fine di contribuire in misura concreta ad iniziative di promozione culturale, che in via subordinata determinano anche la promozione dell'immagine turistica, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto, favorisce l'attività istituzionale dell'Ente Autonomo Teatro di San Carlo, mediante:

- a) la erogazione annuale all'Ente Autonomo Teatro di San Carlo di un contributo per la realizzazione delle stagioni liriche, concertistiche, corali, di balletto e delle iniziative educativo - musicali in genere, curate dall'Ente;
- b) la promozione, in collaborazione con gli Enti locali interessati della Campania, di spettacoli e rappresentazioni allestite dall'Ente Autonomo Teatro di San Carlo in località della Regione che dispongono di idonee strutture;
- c) la organizzazione, in collaborazione con l'Ente Autonomo Teatro di San Carlo, di rappresentazioni diurne e festive destinate in via prevalente a spettatori provenienti da località della Regione esterne al capoluogo, nonché a particolari categorie di cittadini per i quali l'accesso ai programmi sia particolarmente difficile;
- d) l'organizzazione di tournée all'estero al fine di sottolineare, anche ai fini turistici, l'immagine internazionale della cultura musicale della Regione.

Articolo 2

Tra i componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Teatro di San Carlo designati dal Consiglio Regionale, a norma del 1° e 3° comma dell'art. 13 della legge 14 agosto 1967, n. 800, almeno uno deve essere designato in rappresentanza delle minoranze.

Articolo 3

[All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 1.000.000.000 per il 1984, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1413 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, mediante prelievo della somma occorrente dallo stanziamento di cui al capitolo 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere derivante per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 18 dicembre 1984

FANTINI

Testo Abrogato